

N. R.G. 20591/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmela Gallina
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **20591/2015** promossa da:

GORACCI STEFANO (C.F. GRCSFN68L22F592R) elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 19
20122 MILANO presso l'Avvocato TUROLA RAFFAELLA, che la/lo rappresenta e difende

ATTORE

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA (C.F.)
elettivamente domiciliato in VIALE MONTENERO, 28 MILANO presso l'Avvocato FRANCHI
ALBERTO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.

Motivi di fatto e di diritto della decisione

Stefano Goracci ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Milano AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia al fine di ottenere l'annullamento del lodo arbitrale contrattuale del 20.1.14 per violazione delle forme e dei modi inerenti la nomina degli arbitri nonché del principio del contraddittorio e – infine – per errore di fatto essenziale.

Si è costituita in giudizio la convenuta contestando le censure e chiedendo il rigetto della domanda sul rilievo della validità ed efficacia del lodo.



Assunte le prove orali dedotte dalle parti, all'esito la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come evidenziate nell'epigrafe della sentenza previa assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi.

La domanda è priva di fondamento.

L'attore ha esposto le seguenti circostanze:

- la società Enerqos s.p.a. – della quale era consulente all'epoca dei fatti – ha sottoscritto con la convenuta un contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore del proprio personale dipendente e non dipendente ;
- in data 29.7.11 ha subito un grave infortunio che è stato ritualmente denunciato alla convenuta;
- a seguito del rifiuto della proposta di indennizzo perché incongrua, è stata promossa la procedura di arbitrato prevista dalla clausola 22 delle condizioni generali;
- il collegio arbitrale, disattendendo la specifica e reiterata richiesta di attendere l'esito di specifici ulteriori accertamenti in corso di svolgimento, in data 20.1.14 ha emesso il lodo che quantifica i postumi permanenti in ragione del 18%;
- la somma liquidatagli pari ad € 116.640 è stata accettata a titolo di acconto senza rinuncia alla pretesa di indennizzo per una percentuale maggiore.

Così ricostruito sinteticamente il quadro fattuale, rileva il Tribunale che il primo motivo di censura - costituito dalla violazione ad opera della convenuta del termine di 30 giorni pattuito per la designazione dell'arbitro decorrente dalla ricezione della proposta di convocazione del collegio medico - risulta privo di valenza. Ciò alla luce sia del dato contrattuale il quale non prevede alcuna sanzione per tale ipotesi, sia della condotta dell'attore che non ha sollevato alcuna contestazione nel corso dell'intero procedimento pur avendo tale profilo indubbia valenza assorbente.

Analoga conclusione deve trarsi riguardo all'allegata violazione del contraddittorio. Tale censura – strettamente connessa a quella che ci si appresta ad esaminare – è smentita dalla relazione agli atti: questa, dopo l'analitica esposizione delle fonti di conoscenza (identificate per provenienza e cronologia) dà conto dell'ampia discussione apertasi al termine della visita dell'infortunato nonché dell'intervenuta condivisione “della diagnosi e dell'esame obiettivo” quale presupposto del mancato espletamento di accertamenti ulteriori. A meno di voler dubitare della veridicità di quanto ivi riportato – censura, tuttavia, non articolata dall'attore – tale profilo presenta una valenza assorbente.

In sostanza, al di là della condivisibilità delle conclusioni, la relazione in esame riscontra un approccio metodologico corretto: ampia condivisione dei dati da parte del collegio, adeguata disamina degli stessi ed approdo ad una valutazione condivisa, così palesandosi un rispetto rigoroso del contraddittorio.



Quanto al merito, l'attore si duole perché, a suo avviso, il collegio peritale sarebbe incorso in errore di fatto essenziale nella conoscenza dei dati rilevanti ai fini del giudizio, così concludendo per l'annullamento del lodo.

La tesi ricollega il vizio all'omesso espletamento di esami neurologici ulteriori da ritenersi essenziali ai fini della corretta valutazione dei postumi invalidanti: non solo il collegio arbitrale - erroneamente - non avrebbe ravvisato la necessità di eseguirli di propria iniziativa, ma - a dispetto della reiterata segnalazione effettuata dall'attore per il tramite del consulente di fiducia - non avrebbe atteso l'espletamento di quelli in corso.

Tale ricostruzione è smentita dalla documentazione agli atti.

Ribadendosi in via preliminare che la perizia contrattuale (tale dovendosi qualificare la pattuizione contenuta nella polizza che ha originato la relazione impugnata) è suscettibile di annullamento soltanto nell'ipotesi in cui l'errore risulti determinante, si rileva che la doglianza non coglie nel segno.

La relazione elenca in dettaglio i documenti posti a fondamento della valutazione e la cronologia degli stessi palesa una sostanziale prossimità rispetto alla riunione del collegio ed alla visita dell'interessato. Dunque, non si dubita che l'accertamento sia stato condotto su dati recenti.

Più in dettaglio, la lamentata carenza di approfondimento riguardo ai profili neurologici e neuropsichiatrici è smentita dal chiaro riferimento alla consulenza resa da specialista dell'istituto neurologico Carlo Besta di Milano risalente al 19.6.13, ossia, ad epoca prossima all'esame dell'attore.

Quanto al lamentato riscontro da parte del collegio arbitrale alla richiesta di acquisire accertamenti più recenti ed approfonditi, premesso che l'istruttoria orale non ha fornito elementi significativi a sostegno dell'allegata decisività ed ha altresì palesato l'ampia disponibilità ad acquisire quanto trasmesso dall'interessato, rileva il Tribunale come il profilo in esame sia di per sé scarsamente rilevante non potendo - all'evidenza - esigersi che un collegio tecnico incaricato di effettuare una valutazione dilati oltremodo la tempistica dei lavori. In sostanza, acquisita unanimemente contezza della stabilizzazione dei postumi - come idoneamente documentata dalle visite pregresse e dall'esame dell'infortunato - e dell'irreversibilità del quadro clinico, correttamente i periti hanno portato a compimento l'indagine presentando le conclusioni nella tempistica assegnata, in assenza di variazioni aventi carattere obiettivo di rilievo.

In ogni caso, al di là della indubbia correttezza metodologica, si osserva come il raffronto tra gli stessi referti allegati dall'attore - cronologicamente successivi a quello in data 19.6.13 - smentisca l'assunto non essendo emersi elementi di carattere sostanziale ulteriori rispetto a quelli già esaminati e posti a fondamento dell'originaria disamina. Pertanto, non può che concludersi nel senso della riferibilità delle



doglianze alla mancata condivisione delle conclusioni: profilo, quest'ultimo, privo di alcuna valenza nella fattispecie in esame considerata la tipologia dell'accordo assunto dalle parti.

Consegue il rigetto della domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano sezione VI civile in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Carmela Gallina, definitivamente pronunciando, così dispone:

1) rigetta la domanda:

2) condanna l'attore Stefano Goracci a rifondere alla convenuta AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia Le spese di lite che si liquidano in € 9.669 per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15,00 % nonché i.v.a., c.p.a..

Milano, 18/12/2020

Il Giudice
dott. Carmela Gallina

